



COMUNE DI CORATO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di settembre in Corato nella Sala Comunale il Commissario Straordinario d.ssa Paola Maria Bianca Schettini con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi D'Introno esamina ed assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO coi poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che:

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge n. 147/2013, disciplinano la TARI;
- con Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l'ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19, introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all'emergenza, nonché una componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2017 è stato approvato il regolamento per la disciplina della Tari;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 ha differito al 31/03/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente differito al 30/04/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

- che con l'art. 107 comma 2 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, così come successivamente modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato nel 30 settembre 2020;

RICHIAMATI:

- il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- il comma 652 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147/2013, il quale stabilisce che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo il quale il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- l'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche ed integrazioni nella Legge 27/2020, secondo il quale i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- l'articolo 6 della Delibera ARERA n. 443/2019 che disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario individuando nell'ente territorialmente competente, o altro soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto al gestore del servizio, il soggetto deputato alla validazione, conditio sine qua non per l'approvazione definitiva da parte di ARERA;
- la Determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 con la quale l'Autorità ha chiarito alcuni aspetti applicativi del nuovo metodo tariffario
- la Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 avente ad oggetto: *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”* interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo di emergenza;

CONSIDERATO che tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 e che qualsiasi scelta del Comune che contempli riduzioni tariffarie maggiori rispetto al livello minimo previsto nella Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dall'Ente, purché all'interno delle scelte di agevolazione effettuate ricadino le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame;

VERIFICATO infatti, che la facoltà dell'Ente di riconoscere riduzioni/agevolazioni tariffarie, appartiene alla potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO tuttavia che le riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta, si ritiene opportuno disciplinare tali riduzioni all'interno della presente delibera tariffaria alla quale è riconosciuto potere regolamentare;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO delle difficoltà oggettive nella redazione del Piano Economico Finanziario secondo le regole ARERA imposte dalla Delibera n. 443/2019, rese ancora più evidenti dai numerosi provvedimenti governativi e regionali causati dall'emergenza Covid 19; regole peraltro che, con Delibera ARERA n. 238 del 23 giugno 2020 sono state oggetto di ulteriori variazioni da parte della stessa Autorità, miranti a tener in considerazione anche i maggiori oneri sostenuti dagli enti durante il periodo emergenziale, comprese le riduzioni per le utenze previste dalla Delibera ARERA n. 158/2020;

ATTESO che:

- 1) l'ASIPU srl, soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Corato, con pec del 27/07/2020, ha trasmesso il PEF 2020 all'AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti), ente territorialmente competente alla validazione dello stesso;
- 2) l'AGER, nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla validazione del PEF 2020 ha richiesto, per le vie brevi, al Comune di Corato di integrare il PEF con i dati relativi ai CARC dell'Ente;
- 3) il Dirigente del Settore Ragioneria Personale e Tributi del Comune di Corato, in esito alla suddetta richiesta, ha trasmesso all'AGER con pec la nota prot. n. 34041 del 09/09/2020;

CONSTATATO che alla data odierna il PEF 2020 non risulta ancora validato dall'AGER, ente territorialmente competente;

VERIFICATO che le difficoltà su richiamate non consentono l'approvazione di nuove tariffe TARI per l'anno 2020 entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (30 settembre 2020);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018, avente ad oggetto: "*Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018*";

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2018, avente ad oggetto: "*Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe per l'anno 2018*";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 145 del 06/11/2019, avente ad oggetto: "*Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019*".

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 146 del 06/11/2019, avente ad oggetto: "*Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione tariffe*", con cui si approvavano le tariffe TARI con valenza 2020, essendo scaduti al 31 luglio 2019 i termini per l'approvazione delle tariffe 2019, che, quindi, restavano le stesse dell'anno 2018;

CONSIDERATO che le tariffe 2020, approvate con la Deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 146 del 06/11/2019, risultano prive di efficacia per la mancata approvazione del PEF 2020, presupposto giuridico indispensabile per la quantificazione dei costi che le tariffe della TARI devono coprire;

RITENUTO pertanto necessario avvalersi della deroga prevista dal comma 5 dell'articolo 107 del D.L. n. 18/2020 su citato e per l'effetto, adottare in via temporanea anche per il 2020, le tariffe TARI 2018, confermate anche per l'anno 2019 ed approvate con la suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 2018 e regolarmente pubblicate sul portale del Federalismo Fiscale in data 04/04/2018;

DATO ATTO che il piano finanziario per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, dovrà comunque essere approvato entro il 31 dicembre 2020 e che la differenza tra i costi con esso determinati e i costi coperti con le tariffe 2019 sarà oggetto di conguaglio e riparto nel triennio successivo;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 52/C del 07/07/2020, con la quale si è stabilito che il versamento della TARI sia effettuato in 5 rate, di cui le prime tre rate dovute a titolo di acconto, nella misura pari al 75% della tassa dovuta per l'anno 2019, con le seguenti scadenze:

- prima rata 31 luglio 2020;
- seconda rata 30 settembre 2020;
- terza rata 30 novembre 2020;

mentre la quarta e la quinta rata avranno scadenza al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 e saranno determinate a conguaglio sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno 2020, tanto per effetto delle modifiche normative apportate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, con la precisazione che eventuali agevolazioni da stabilire in sede di deliberazione delle tariffe TARI 2020, nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, saranno applicate sulla quarta e quinta rata a conguaglio;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 16 novembre (termine così prorogato, solo per il 2020, dall'art. 106, comma 3bis del D.L. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, rispetto al termine ordinario del 28 ottobre di ogni anno, previsto dall'art. 1, comma 767 della l. 160/2019), dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro e non oltre il 31 ottobre (termine così prorogato, solo per il 2020, dall'art. 106, comma 3bis del D.L. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, rispetto al termine ordinario del 14 ottobre di ogni anno, previsto dall'art. 1, comma 767 della l. 160/2019);
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del Decreto Legge n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, commisurato alla superficie dei locali ed aree

assoggettabili a tributo, è fissato nella misura del 4%, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitan della Città Metropolitana di Bari n. 13 del 28/02/2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore Ragioneria, Personale e Tributi, dr. Angelo Domenico Decandia, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, dato il potere regolamentare della presente delibera, con verbale n. 38 del 18/09/2020, prot. ent. n. 35407 del 18/09/2020, il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegato al presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di avvalersi della deroga concessa dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 convertito nella Legge 27/2020 e di confermare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI, indicate nell'allegato ("A") alla presente Deliberazione formandone parte integrante e sostanziale e già approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2018, per l'anno 2018 e regolarmente pubblicate sul portale del federalismo fiscale in data 04/04/2018, e non modificate nell'anno 2019,
3. Di confermare, ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
4. Di dare atto che il PEF 2020 dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, con il recupero della eventuale eccedenza di costi risultanti dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 2020 da approvare entro il 31 dicembre, rispetto a quelli coperti dall'applicazione delle tariffe 2019, nelle tre annualità successive, 2021, 2022, 2023;
5. Di concedere, ai sensi dell'art. 1 comma 660, della legge n. 147/2013 e al fine di attenuare gli effetti della sofferenza economica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa riguardo alle categorie delle utenze non domestiche, riportate nell'allegata tabella ("B") facente parte integrante del presente atto e quantificabile in € 170.000,00; essa trova copertura finanziaria sulla Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 9, capitolo 3307, P. Fin. U.1.09.02.01.000, del Bilancio di previsione 2020;
6. Di dare atto che:
 - l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, quantificabile per l'anno 2020 in € 18.000,00, trova copertura finanziaria sul cap. 1425, P. Fin. U.1.10.99.99.000 del Bilancio di previsione dell'anno 2020;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, modificato dall'art. 38-bis del Decreto Legge n. 124/2019, convertito nella Legge n. 157/2019, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo e fissato nella misura del 4%, come stabilito dalla Città Metropolitana di Bari con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 13 del 28 febbraio 2020;

7. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente e di trasmetterlo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, e alla "S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa", soggetto gestore delle entrate comunali dell'Ente;
8. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

^^^

Leuci

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL Commissario Straordinario

F.to Dott.ssa Paola Maria Bianca
Schettini

IL Segretario Generale

F.to Dott. Luigi D'Introno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/09/2020 (N. 1883 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 20.09.2020

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, lì 24.09.2020

IL Segretario Generale

F.to Dott. Luigi D'Introno

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa Filomena Campione

COMUNE DI CORATO - PROSPETTO TARIFFE TARI 2020

TARIFFE ANNUALI UTENZE DOMESTICHE

n. comp	q. fissa - TFd (N,s) - €/mq	q. variabile - TVd - €	Ka	Kb
1	1,59012	61,64407	0,81	1
2	1,84532	110,95933	0,94	1,8
3	2,00237	141,78136	1,02	2,3
4	2,13979	184,93221	1,09	3
5	2,15942	221,91865	1,1	3,6
6 o più	2,08089	252,74069	1,06	4,1

TARIFFE ANNUALI UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria attività (ap)	Qfissa (€/mq)	Qvariabile (€/mq)	Quota fissa + Quota variabile	Kc	Kd
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,29757	0,80718	2,10475	0,4275	3,8
2 - Cinematografi e teatri	1,00164	0,61601	1,61764	0,33	2,9
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,09269	0,67973	1,77242	0,36	3,2
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,91221	1,17466	3,08687	0,63	5,53
5 - Stabilimenti balneari	1,06234	0,65849	1,72083	0,35	3,1
6 - Esposizioni, autosaloni	1,03199	0,64362	1,67561	0,34	3,03
7 - Alberghi con ristorante	3,06561	1,89475	4,96036	1,01	8,92
8 - Alberghi senza ristorante	2,57997	1,59312	4,17309	0,85	7,5
9 - Case di cura e riposo	2,73174	1,67808	4,40982	0,9	7,9
10 - Ospedali	2,61032	1,60374	4,21406	0,86	7,55
11- Uffici e agenzie	2,73174	1,67808	4,40982	0,9	7,9
12 - Banche, istituti di credito e studi professionali	2,39786	1,47204	3,86990	0,79	6,93
13 - Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,39937	1,48160	3,88097	0,7905	6,975
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,06561	1,88625	4,95186	1,01	8,88
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,69975	1,04084	2,74058	0,56	4,9
16 - Banchi di mercato beni durevoli	3,61196	2,21974	5,83170	1,19	10,45
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,61196	2,21974	5,83170	1,19	10,45
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,17355	1,34332	3,51687	0,7161	6,324
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,54112	1,56729	4,10841	0,8372	7,3784
20 - Attività industriali con capannoni di produzione	1,00164	0,61601	1,61764	0,33	2,9
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,32489	0,82417	2,14906	0,4365	3,88
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,19193	3,81456	10,00649	2,04	17,958
23 - Mense, birrerie, amburgherie	5,03095	3,09277	8,12372	1,6575	14,56
24 - Bar, caffè, pasticcerie	4,66216	2,86761	7,52977	1,536	13,5
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,26151	2,61908	6,88059	1,404	12,33
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	4,73501	2,92496	7,65997	1,56	13,77
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,70793	4,13467	10,84260	2,21	19,465
28 - Ipermercati di generi misti	5,00818	3,08640	8,09458	1,65	14,53
29 - Banchi di mercato generi alimentari	10,16813	6,26626	16,43439	3,35	29,5
30 - Discoteche, night-club	2,33715	1,44443	3,78158	0,77	6,8
16G – Tariffa giornaliera banchi di mercato beni durevoli	0,01979	0,01216	0,03195	2,38	20,9
29G – Tariffa giornaliera banchi di mercato alimentari	0,05572	0,03434	0,09005	6,7	59

Comune di Corato - Elenco categorie utenze non domestiche con riduzione della quota variabile Tari 2020

Categoria	Categoria DPR 158/99	Percentuale riduzione quota variabile TARI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	25,00%
2	Cinematografi e teatri	25,00%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,00%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	25,00%
5	Stabilimenti balneari	0,00%
6	Esposizioni, autosaloni	25,00%
7	Alberghi con ristorante	25,00%
8	Alberghi senza ristorante	25,00%
9	Case di cura e riposo	0,00%
10	Ospedali	0,00%
11	Uffici e agenzie	25,00%
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	25,00%
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	25,00%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25,00%
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25,00%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	25,00%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	25,00%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	25,00%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	25,00%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25,00%
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00%
24	Bar, caffè, pasticcerie	25,00%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	25,00%
28	Ipermercati di generi misti	0,00%
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,00%
30	Discoteche e night club	25,00%

Categoria 12 - esclusi banche ed istituti di credito

Categoria 27 – esclusi ortofrutta e pescherie